
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia al n.170_

REGOLAMENTO

Adottato con delibera di Consiglio del 21/12/2010

Aggiornato al 29/04/2019

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un difensore nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs. 28/2010 e s.m. al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

Art.2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con specificazione dell'eventuale riconducibilità alle materie di cui all'art. 5, co. 1 D.lgs. 28/2010;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- e) i dati identificativi del difensore della parte ove previsto o presente.

2. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
- c) la dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di essere disponibile ad anticipare per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese all'esito del procedimento;
- d) la manifestazione preventiva della propria disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n.28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.d.C.) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Se inviati a mezzo PEC, l'istanza, l'adesione e i relativi documenti in originale cartaceo dovranno essere depositati al primo incontro

4. La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'O.d.C.. La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, purché contenente tutti i dati di cui all'art. 2.1.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, rispetto a quello comunicatole ai sensi dell'art.8 D.lgs. n. 28/2010, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art.3 – La segreteria

1. La Segreteria dell'O.d.C. amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.

4. La Segreteria, inoltre, cura le comunicazioni da farsi, nel più breve tempo possibile alle parti adottando la forma della Posta Elettronica Certificata, se possibile, o della raccomandata 1 A.R., così da assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Per le convocazioni da farsi a mezzo notifica per pubblici proclami e per quelle da eseguire agli irreperibili nelle forme previste dal codice di procedura civile, la Segreteria chiederà alla parte istante di provvedere a proprie cure e spese.

La Segreteria comunicherà nelle forme predette:

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data del primo incontro;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di persona all'uopo delegata con procura speciale.

- l'avvertenza che il primo incontro avrà luogo anche se la parte o le parti chiamate non abbiano dichiarato di volervi partecipare;

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere, dalla mancata partecipazione al primo incontro, argomenti di prova sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..

5. Nel caso in cui la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire l'incontro verrà comunque tenuto ed il mediatore dovrà redigere verbale di mancata adesione.

La Segreteria rilascerà ad ogni parte un originale del verbale di mancata adesione.

6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ad esclusione di quelli espressamente riservati all'attenzione del solo mediatore.

Art.4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.d.C..

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell' organismo.

Art.5 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'O.d.C. designerà il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo dei mediatori, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'O.d.C. provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione d'imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'O.d.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.d.C. nominerà un altro mediatore.

9. L'O.d.C. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.C. medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.C., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art.6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso o abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato, e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.C., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 – Primo incontro di mediazione e modalità di partecipazione alla procedura

1. Al primo incontro informativo, come pure nei successivi incontri di mediazione, le parti devono comparire personalmente, salvo casi di impedimento motivati e documentati. In tali casi, ove l'impedimento sia temporaneo, si provvederà a differire l'incontro ad una data in cui la parte possa comparire personalmente. In caso contrario, cioè qualora l'impedimento non sia temporaneo, la parte potrà farsi rappresentare da persona informata dei fatti, munita di delega ad hoc che conferisca i necessari poteri, con allegati i documenti di identità del delegante e del delegato. L'avvocato non può rappresentare la parte ma solo assisterla durante l'incontro. La

mancata partecipazione personale o a mezzo delegato ai sensi del presente comma, senza giustificato motivo, verrà intesa quale assenza, e darà luogo all'estinzione della procedura.

2. Nel primo incontro con le parti ed i loro avvocati, ove previsti o presenti, il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, salvo che non l'abbiano già manifestata ai sensi degli artt. 2, comma 2 lett. d) e 3, comma 4, lett. b).

3. Ove le parti concordino per la prosecuzione del procedimento, la mediazione prosegue con lo svolgimento degli incontri successivi, anche nella stessa giornata o in altra data, previo pagamento delle indennità dovute.

4. Nel verbale redatto al termine del primo incontro, si dà atto unicamente della possibilità o meno di procedere con la mediazione, come dichiarato dalle parti e dai loro avvocati, senza possibilità di esplicitarne le motivazioni.

Art. 9 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Al primo incontro e agli incontri successivi, tutte le parti devono essere assistite da un avvocato iscritto all'Albo nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 e s.m..

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non potrà formulare la proposta.

5. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

6. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto delle norme di ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art.10 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;
- c) quando le parti non raggiungono un accordo;
- d) quando le parti raggiungono un accordo;
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- f) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi;
- g) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso

accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data della sospensione o cancellazione.

3. All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura o all'inquadramento della controversia.

4. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

6. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

7. Del verbale conclusivo della procedura, qualunque sia l'esito, verranno redatti tanti originali quante sono le parti, più uno da conservarsi presso la Segreteria dell'Organismo.

8 Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'O.d.C., che rilascerà alle parti richiedenti i rispettivi originali.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

10. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.d.C..

Art. 11 – Indennità

1. L'indennità comprende, nel suo complesso, le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, ivi compreso il compenso dovuto ai mediatori.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10.

3. Per le spese di avvio del procedimento, da intendersi a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, è dovuto da ciascuna parte un importo di €40,00+IVA per gli scaglioni fino ad €250.000,00 ed €80,00+IVA per gli scaglioni da €250.001,00, che deve essere

versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte convocata, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro. Le spese di avvio sono dovute anche quando, all'esito del primo incontro, le parti decidono di non proseguire con la procedura.

Quando si renda necessario comunicare l'invito alla mediazione ad un numero considerevole di parti, la Segreteria chiederà il pagamento delle spese postali relative alle raccomandate inviate in forma cartacea oltre la quinta (dalla sesta in poi) al momento del deposito della istanza di mediazione. Verrà applicato un costo pari ad €.10,00 per ogni raccomandata, a carico unicamente della parte istante.

4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nelle tabelle contenute nell'allegato "A" al presente regolamento, da corrispondere secondo le modalità ivi indicate, qualora le parti decidano di proseguire il procedimento di mediazione. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione, non intendano proseguire il procedimento, le spese di mediazione non sono dovute.

5. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D. Lgs l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. Le indennità di mediazione indicate nella tabella allegata al presente regolamento sono ridotte nella misura di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti rispetto alle tariffe indicate nella tabella A allegata al D.Lgs. 28/2010.

8. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 (L) del D.p.r. 30 maggio 2002, art.115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.C., apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 12 – Tirocinio Assistito

1. L'Organismo di Mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente, previo il consenso delle parti.

2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero di mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento e il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo.

3. I mediatori tirocinanti che assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità, nonché quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il mediatore.